



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 42 del 28/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 42 del 28/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione e ricorda che si approvano tariffe che saranno poi adeguate entro il 30 aprile 2020 ; questo succederà per effetto delle nuove regole dettate da Arera ,che ha introdotto un piano finanziario che vale per tutti i comuni .Precisa che è stato consentito ai comuni di approvare i piani con le vecchie tariffe in attesa di passare alle nuove .Resta invariato il valore del piano finanziario e del gettito della tariffa ; auspica che con l'applicazione delle nuove regole vi sia una riduzione della tariffa .

Il capogruppo di minoranza Novellini chiede circa lo svuotamento del bidone verde se vi sia una pesatura dei rifiuti prodotti e come viene conteggiato ;il sindaco precisa dicendo che è rilevato solo lo svuotamento e non vengono pesate le quantità di rifiuti prodotte.

Novellini dice che bisognerebbe essere più precisi nell'informare i cittadini in ordine a tale servizio; è vero che le tariffe rimangono invariate, ma se si guarda alle modalità con cui sarà prestato il servizio, gli svuotamenti(inclusi nel costo fisso) saranno ridotti e quindi l'aumento vi sarà comunque .

Il sindaco spiega in dettaglio come si è cercato di calcolare e rendere equo il sistema, facendo pagare qualcosa in più a chi fa più svuotamenti, perché produce più rifiuti .

L'assessore Nicoli dice che è un incentivo in più per aumentare la differenziata e spingere i cittadini a smaltire i rifiuti in modo differenziato .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune, nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

Visto in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, aggiornato nella sezione TARI con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017;

Dato atto che nel territorio comunale di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Valutata l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permette di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

Dato atto che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione delle tariffe;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale costituiscono allegato obbligatorio al bilancio le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che Aprica S.p.a., società affidataria del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, con nota ricevuta al prot. n. 8241 del 13/11/2019, ha comunicato l'impossibilità di elaborare la documentazione relativa al servizio di igiene urbana per l'anno 2020 in conformità ai dettami della "delibera ARERA" nelle tempistiche previste dall'art. 34 del capitolato d'appalto, rimarcando che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore, ossia l'emanazione della delibera il giorno 31 ottobre 2019 con efficacia a partire dall'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, di approvare in via provvisoria le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Dato atto che le citate tariffe verranno adeguate in base alle risultanze del piano economico finanziario dell'anno 2020, che verrà elaborato secondo le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 01/01/2020, e che sarà sottoposto, unitamente alla determinazione delle tariffe 2020, all'approvazione del Consiglio comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti n.8 favorevoli, n.2 astenuti (Novellini, Bozzolini) espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) di approvare in via provvisoria le tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per il servizio di gestione dei rifiuti, confermando le tariffe approvate per l'anno

2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto verranno successivamente aggiornate in base alle risultanze del piano finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo per il servizio di igiene urbana, che verrà elaborato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

3) di dichiarare il presente atto, con n.8 voti favorevoli, n.2 astenuti (Novellini e Bozzolini) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA